

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

818.101.24

del 13 marzo 2020 (Stato 8 giugno 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp);
visto l'articolo 5 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999²
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)
e visto l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016³ che istituisce un codice unionale relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen),⁴

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali⁵

Art. 1 Oggetto e scopo⁶

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

² I provvedimenti sono finalizzati a:

- a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
- b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali;
- c. proteggere le persone particolarmente a rischio;
- d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

RU 2020 773

¹ RS 818.101

² RS 0.142.112.681

³ GU L 77 del 23.3.2016 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.03.2017, pag. 1.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

Art. 1a⁷ Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Art. 1b⁸ Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti sul loro territorio, sempre che l'esecuzione degli stessi non competa alla Confederazione.

Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria⁹**Sezione 1: Principio¹⁰****Art. 2** Principio

¹ Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

- a.¹¹ provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio nonché l'importazione e l'esportazione di merci;
- b. controllo dell'esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria;
- c.¹² provvedimenti per garantire l'approvvigionamento di materiale medico importante.¹³

² Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.¹⁴

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri¹⁵

Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli

¹ Le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera devono adempiere una delle seguenti condizioni:

- a. hanno la cittadinanza svizzera;
- b. dispongono di un documento di viaggio e:
 1. di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure
 2. di un permesso d'entrata con un visto rilasciato dalla Svizzera o dell'assicurazione di un permesso di dimora;
- c. sono beneficiarie della libera circolazione e hanno un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e sono in possesso di un attestato di notifica;
- d. effettuano un trasporto merci professionale e sono in possesso di una bolla di consegna merci;
- e. sono solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese;
- f. sono in una situazione di assoluta necessità;
- g. sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.¹⁶

^{1bis} L'entrata in Svizzera con un permesso per frontalieri conformemente al capoverso 1 lettera b numero 1 è consentita solo a scopo professionale.¹⁷

^{1ter} Gli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), devono inoltre adempiere le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).²⁰

^{1quater} Le autorità competenti effettuano controlli in funzione dei rischi.²¹

¹⁵ Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° apr. 2020 (RU **2020** 1131). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

¹⁷ Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137).

¹⁸ **RS 0.632.31**

¹⁹ **RS 142.20**

²⁰ Introdotto dal n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

²¹ Introdotto dal n. 1 dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

² Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La Segreteria di Stato della migrazione emana le istruzioni necessarie.²²

³ Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l'articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.²³

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d'entrata.

⁵ Può essere parimenti rifiutata l'entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta. Il DFGP, sentiti il DFI e il DFAE, determina per quali Paesi o regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2 e 4 si applicano per analogia.²⁴

Art. 3a²⁵ Ammissione di stranieri che beneficiano della libera circolazione

Per gli stranieri che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS²⁶ l'ammissione e la notifica di attività lucrative di breve durata non sono subordinate a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che l'ammissione o la notifica riguardi l'esercizio di un'attività lucrativa.

Art. 3b²⁷ Ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa per stranieri che non beneficiano della libera circolazione

¹ Per gli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS²⁸ l'ammissione per un soggiorno con attività lucrativa non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica se sono adempiute le condizioni d'ammissione della LStrI²⁹ e:³⁰

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU **2020** 841).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione (RU **2020** 1505). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

²⁶ RS **0.632.31**

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

²⁸ RS **0.632.31**

²⁹ RS **142.20**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

- a.³¹ sono adempite le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f o g;
- b. la domanda di ammissione sia stata approvata prima del 19 marzo 2020, ma non sia stato possibile rilasciare il permesso d'entrata, il visto o l'assicurazione del permesso in seguito alle misure previste dalla presente ordinanza;
- c. la domanda del datore di lavoro sia stata depositata prima del 19 marzo 2020; oppure
- d.³² l'ammissione riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa che:
 - 1. rientra nell'interesse pubblico predominante, in particolare nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese,
 - 2. risponde a un'urgente necessità economica, o
 - 3. si svolge in un istituto di formazione o di formazione continua.

² Non è consentita l'ammissione per esercitare un'attività lucrativa ai sensi del capoverso 1 lettera b o c in una struttura toccata dalle misure di cui al capitolo 3 e rientrante, in particolare, nel campo d'applicazione dell'articolo 6 capoverso 2.

Art. 3c³³ Ricongiungimento familiare

Non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica l'ammissione:

- a. ai fini del ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 e 85 capoverso 7 LStrI³⁴ o in virtù dell'ALC o della Convenzione AELS³⁵;
- b. ai fini della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica;
- c. di conviventi di cittadini svizzeri o di stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio.

Art. 3c^{bis 36} Ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua

Per gli stranieri che seguono una formazione o una formazione continua secondo l'articolo 27 LStrI³⁷ o in virtù dell'ALC o della Convenzione AELS³⁸ l'ammissione non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

³³ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione) (RU **2020** 1505). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

³⁴ RS **142.20**

³⁵ RS **0.632.31**

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

³⁷ RS **142.20**

³⁸ RS **0.632.31**

che si tratti di una formazione o di una formazione continua di durata superiore a 90 giorni.

Art. 3a³⁹ Divieto del turismo degli acquisti

È vietata l'importazione di merci attraverso un valico di frontiera terrestre da uno Stato limitrofo considerato Paese a rischio, se le merci sono state acquistate nell'ambito di un viaggio avvenuto esclusivamente a scopo di turismo degli acquisti.

Art. 3e⁴⁰ Provvedimenti sanitari di confine

¹ Previo accordo con il DFGP e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il DFI può imporre a persone che provengono da un Paese o una zona a rischio e vogliono entrare in Svizzera provvedimenti sanitari di confine secondo gli articoli 35 e 41 capoversi 2 e 4 LEp.

² I provvedimenti sono elencati nell'allegato 7.

Art. 4⁴¹ Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci⁴²

¹ Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

² Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

³ Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 2.

⁴ L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare ed eseguire autonomamente la chiusura di piccoli valichi di frontiera terrestri secondari per il traffico delle persone e delle merci, se e fino a quando la situazione lo richiede. Comunica immediatamente al DFGP, al DATEC e al DFAE le chiusure ordinate. Contrassegna i valichi chiusi come tali e pubblica l'elenco aggiornato dei valichi terrestri aperti sul suo sito Internet^{43,44}

³⁹ Originario art. 3a. Introdotto dal n.1 dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dal 3 giu. 2020 (RU 2020 1823).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

⁴³ www.ezv.admin.ch > Valichi di confine aperti

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020

⁵ L'AFD stabilisce presso quali valichi di frontiera nel traffico stradale introdurre corsie prioritarie (green lanes) per il trasporto di merci importanti al fine di mantenere l'approvvigionamento nazionale e per le persone di gruppi professionali prioritari, in particolare per le persone che operano nel settore sanitario. L'AFD determina le condizioni di utilizzo delle corsie prioritarie per quanto concerne le merci importanti d'intesa con il settore specializzato nella logistica dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. Consulta i Cantoni riguardo all'utilizzo delle corsie prioritarie da parte di persone di gruppi professionali prioritari. L'AFD pubblica l'elenco aggiornato delle corsie prioritarie nonché le condizioni per il loro utilizzo sul suo sito Internet^{45, 46}

Art. 4a⁴⁷ Rilascio di visti

Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di permessi d'entrata a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 è sospeso. Sono fatte salve le domande di persone che sono ammesse secondo gli articoli 3b capoverso 1 lettere b–d oppure 3c o che adempiono le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f o g.

Sezione 3: Controllo delle esportazioni⁴⁸

Art. 4b⁴⁹ Controllo delle esportazioni

¹ Per l'esportazione dal territorio doganale dei beni di cui all'allegato 3 è necessaria l'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), oltre all'autorizzazione eventualmente prevista dalla legislazione sugli agenti terapeutici e sugli stupefacenti.⁵⁰

² Il capoverso 1 non si applica alle esportazioni di beni:⁵¹

- a. nella misura in cui è garantita la reciprocità, negli Stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato del 13 di-

(Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

⁴⁵ www.ezv.admin.ch > Green Lanes

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 mar. 2020 (RU 2020 841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU 2020 1823).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (RU 2020 1131). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

⁴⁹ Originario art. 10d. Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1065).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

cembre 2007⁵² sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer e verso Andorra, San Marino e Città del Vaticano;

- b. da parte di personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso;
- c. da parte di altre persone per uso personale;
- d. come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale;
- e. per la fornitura di:
 - 1. rappresentanze svizzere all'estero, missioni all'estero e operazioni presso la guardia di frontiera e costiera europea Frontex,
 - 2. istituzioni pubbliche svizzere all'estero,
 - 3. membri dell'esercito in missione all'estero,
 - 4. membri svizzeri di missioni internazionali di polizia o di missioni civili internazionali di pace.

Art. 4c⁵³ Procedura e decisione

¹ La domanda va inoltrata sulla piattaforma elettronica di autorizzazione ELIC della SECO.

² La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo termine può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi.

³ La SECO notifica la decisione al richiedente in forma elettronica.

⁴ L'autorizzazione è rilasciata se il fabbisogno di beni di cui all'allegato 3 delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.⁵⁴

⁵ Prima di prendere una decisione, la SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale della protezione della popolazione e il Servizio sanitario coordinato (SSC). In particolare, i servizi competenti comunicano la quantità di dispositivi di protezione o di materiale medico importante segnalata nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4e capoversi 2–4.⁵⁵

⁵² GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

⁵³ Originario art. 10e. Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1065).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

^{5bis} La SECO può decidere in merito alle domande di esportazione di beni di cui all'elenco 1 dell'allegato 3 (dispositivi di protezione) fino a 10 000 pezzi senza la consultazione di cui al capoverso 5.⁵⁶

⁶ La SECO può consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione.

⁷ La decisione di concedere un'autorizzazione si basa su tutte le considerazioni pertinenti, incluso ove opportuno, se l'esportazione è destinata a sostenere:

- a. Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta alla Svizzera;
- b. organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati⁵⁷;
- c. la rete globale di allarme e risposta alle epidemie (Global Alert and Response Network, GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Sezione 4:⁵⁸ **Approvvigionamento di materiale medico importante**

Art. 4d Definizione

¹ Sono considerati materiale medico importante i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell'allegato 4.

² L'UFSP è responsabile dell'elenco e, d'intesa con la Farmacia dell'esercito, il Laboratorio Spiez e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, lo aggiorna costantemente integrandovi il materiale che deve essere acquistato e definendo le quantità necessarie.

Art. 4e Obbligo di notifica

¹ I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

² I Cantoni, gli ospedali, nonché i fabbricanti e i distributori di medicinali sono tenuti a notificare regolarmente al settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese le loro scorte attuali di determinati medicinali di cui all'allegato 4 numero 1.

³ I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU 2020 1501).

⁵⁷ Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).

⁵⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

⁴ Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.

Art. 4f Acquisto di materiale medico importante

¹ Per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.

² L'indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l'articolo 4e.

³ Per l'acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 sono competenti, su incarico dell'UFSP:

- a. per i dispositivi medici e i dispositivi di protezione: la Farmacia dell'esercito;
- b. per i medicinali: l'UFSP, d'intesa con il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese.

⁴ Le autorità competenti possono incaricare terzi dell'acquisto di materiale medico importante.

⁵ Nell'acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell'esercito può assumere rischi calcolabili e, previa approvazione dell'Amministrazione federale delle finanze, derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005⁵⁹ sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.⁶⁰

Art. 4g Attribuzione di materiale medico importante

¹ Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione al SSC.

² L'attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.

³ Il SSC può, d'intesa con l'UFSP e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.

⁴ Per l'attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d'intesa con l'UFSP. L'attribuzione riguarda tutti i test disponibili in Svizzera.

Art. 4h Fornitura e distribuzione di materiale medico importante

¹ La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo

⁵⁹ RS 611.0

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 30 apr. 2020 (RU 2020 1401).

l'articolo 4f. In casi eccezionali, la Confederazione può, d'intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle organizzazioni e alle strutture aventi diritto.

² Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.

³ Se necessario, provvedono rapidamente all'ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.

Art. 4h^{bis61} Commercializzazione diretta da parte della Confederazione

La Confederazione può distribuire il materiale medico importante di cui all'articolo 4d contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.

Art. 4i Spese

¹ Le spese per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima.

² I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l'acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all'articolo 4f capoverso 1.

³ La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.

⁴ I Cantoni assumono le spese per l'ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.

Art. 4j Confisca

¹ Se l'approvvigionamento di materiale medico importante secondo l'articolo 4f non può essere garantito, il DFI può obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicinali secondo l'allegato 4 numero 1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d'acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari.

² Conformemente al capoverso 1, il DFI può disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d'acquisto.

Art. 4k Fabbricazione

¹ Se l'approvvigionamento di materiale medico importante secondo l'articolo 4f non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a prioritizzare la produzione di questo materiale o ad aumentarla.

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 30 apr. 2020 (RU 2020 1401).

² La Confederazione può erogare contributi per le produzioni secondo il capoverso 1, se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell'annullamento di mandati privati.

Art. 4l Deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali

¹ I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicinale contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. Nel quadro dell'esame delle domande di omologazione, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicinali, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

² Le modifiche all'omologazione di un medicinale omologato in Svizzera, contenente uno dei principi attivi elencati nell'allegato 4 numero 1, impiegato in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda. Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per queste modifiche, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

³ L'UFSP aggiorna costantemente l'elenco di cui all'allegato 5 dopo consultazione di Swissmedic.

⁴ Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell'omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.

Art. 4m Deroghe alle disposizioni sull'importazione di medicinali

¹ I farmacisti cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicinali non omologati contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L'incarico di importare tali medicinali può essere conferito a un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione.

² L'importazione deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.

³ Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l'immissione in commercio in Svizzera di un medicinale per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicinale identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato alcun medicinale sostanzialmente equivalente.

Art. 4n Deroghe per i dispositivi medici

¹ Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l'immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001⁶² relativa ai dispositivi medici (ODmed) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l'adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l'efficacia e la prestazione.

² Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso 1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d'acquisto stabilito dall'UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.

³ L'autorizzazione è concessa a chi li immette in commercio in Svizzera oppure all'istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L'autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.

^{3bis} Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

- a. sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e
- b. il loro funzionamento è stato dimostrato da un laboratorio svizzero di prova accreditato secondo la norma europea SN EN ISO/IEC 17025, 2005, «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»^{63, 64}

^{3ter} Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 3^{bis} non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.⁶⁵

⁴ Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l'ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.

Art. 4o Deroghe per i dispositivi di protezione individuale

¹ Per i dispositivi di protezione individuale di cui all'allegato 4 numero 3, fabbricati e immessi in commercio in Svizzera oppure importati e messi in commercio in Svizzera, è possibile derogare ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017⁶⁶ sui DPI (ODPI) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera

⁶² RS 812.213

⁶³ Il testo di questa norma può essere consultato all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Hallerstrasse 7, 3000 Berna 9; può inoltre essere richiesto, contro pagamento, all'Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 24 apr. 2020 (RU 2020 1401).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 24 apr. 2020 (RU 2020 1401).

⁶⁶ RS 930.115

è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti.

² Sono ammesse deroghe secondo il capoverso 1 se è garantito un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI e se la fabbricazione avviene secondo:

- a. una norma europea armonizzata con procedura di valutazione della conformità in corso;
- b. una norma menzionata nelle direttive dell'OMS; o
- c. un'altra norma non europea o un'altra soluzione tecnica.

³ Gli organi di controllo che, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del DEFR del 18 giugno 2010⁶⁷ concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, sono responsabili dei DPI di cui all'allegato 4 numero 3 controllano e autorizzano soluzioni tecniche specifiche secondo il capoverso 2.

Capitolo 3: Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni⁶⁸

Art. 5⁶⁹ Scuola dell'obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione

¹ L'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo, nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6.

² I Cantoni decidono sullo svolgimento dell'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo, nelle scuole del livello secondario II e nelle scuole cantonali del livello terziario.

³ Se nella scuola dell'obbligo non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un'offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.

⁴ L'UFSP definisce per la scuola dell'obbligo, le scuole del livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.

⁶⁷ RS 930.111.5

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allenamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

⁵ Per il settore dei politecnici federali (settore dei PF), l'UFSP definisce i provvedimenti di cui al capoverso 4 in collaborazione con il Consiglio dei PF. Quest'ultimo garantisce che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nel settore dei PF.

⁶ Tutti gli altri centri di formazione, nonché le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono elaborare e attuare un piano di protezione. L'articolo 6d si applica per analogia.

⁷ L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

Art. 5a⁷⁰

Art. 6⁷¹ Manifestazioni

¹ ...

² Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.

³ Alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue:

- a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l'articolo 6d;
- b. in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si applica l'articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;
- c. chi organizza la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione.⁷²

⁴ Alle manifestazioni private, segnatamente agli eventi familiari che non si svolgono in strutture di cui all'articolo 6a e ai cui organizzatori sono note le persone che vi partecipano si applica quanto segue:

- a. devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale; il rispetto delle raccomandazioni non è necessario nei casi in cui non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
- b. in caso di contatto stretto tra persone che non vivono nella stessa economia domestica si applica l'obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all'articolo 6e capoverso 1 lettera b.

⁵ Ai campi di vacanze per bambini e adolescenti si applicano solo il capoverso 3 lettere a e c nonché l'obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all'articolo 6e capoverso 1 lettera b.

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo) (RU 2020 1401). Abrogato dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), con effetto dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815). Il cpv. 1 entra in vigore il 6 lug. 2020.

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

⁶ Alle manifestazioni sportive si applicano soltanto le prescrizioni di cui all'articolo 6c.

Art. 6a⁷³ Strutture

¹ Le strutture accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione secondo l'articolo 6d e attuarlo. Ciò si applica segnatamente a:

- a. negozi e mercati che vendono principalmente merci;
- b. esercizi o strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, parrucchieri o studi di tatuaggio;
- c. musei, nonché biblioteche e archivi;
- d. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici, nonché impianti di trasporto turistici;
- e. pubblica amministrazione;
- f. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- g. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- h. alberghi e strutture ricettive, nonché campeggi e aree di sosta per nomadi;
- i. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;
- j. strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);
- k. discoteche, locali da ballo e locali notturni;
- l. strutture ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografiche, locali per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
- m. locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati.

² In caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica nelle strutture di cui al capoverso 1 lettere k–m si applica inoltre l'articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.

³ Nelle discoteche, nei locali da ballo e nei locali notturni è consentito l'ingresso al massimo a 300 persone al giorno.

⁴ Alle strutture di ristorazione di cui al capoverso 1 lettera j si applica quanto segue:

- a. i gruppi di clienti devono essere sistemati ai singoli tavoli in modo che possano essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti il distanziamento sociale tra i gruppi; sono fatte salve le mense delle scuole dell'obbligo;

⁷³ Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro) (RU 2020 1249). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

- b. la consumazione deve avvenire esclusivamente stando seduti;
- c. per ogni gruppo di clienti con più di quattro persone devono essere registrati i dati di contatto di almeno una persona. L'articolo 6e capoverso 1 è applicabile; sono esclusi il settore del servisol, le mense delle scuole dell'obbligo e le mense aziendali;
- d. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense delle scuole dell'obbligo esclusivamente allievi, insegnanti e dipendenti scolastici.

⁵ Le strutture di ristorazione di cui al capoverso 1 lettera j, nonché le discoteche, i locali da ballo e i locali notturni devono rimanere chiusi tra le ore 00.00 e le ore 06.00.

Art. 6b⁷⁴ Manifestazioni politiche e della società civile e raccolta di firme

¹ Alle manifestazioni politiche e della società civile possono partecipare al massimo 300 persone.

² Per le manifestazioni di cui al capoverso 1 e per la raccolta di firme l'organizzatore deve:

- a. elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 6d;
- b. designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione e che funga da persona di contatto per le autorità competenti durante la manifestazione o la raccolta di firme.

Art. 6c⁷⁵ Sport

¹ Nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è limitato complessivamente a 300 persone.

² Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 6d.

³ Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue:

- a. gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile l'articolo 6e capoverso 1 lettere b e c;
- b. lo svolgimento di competizioni è vietato.

⁴ Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue:

⁷⁴ Ex art. 6a. Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020 (RU 2020 783). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

- a. gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
- b. in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica l'articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.

Art. 6d⁷⁶ Piano di protezione

¹ I piani di protezione che devono essere elaborati e attuati dai gestori di strutture e dagli organizzatori di manifestazioni di cui agli articoli 6–6c devono garantire che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

- a. i clienti, i visitatori e i partecipanti; e
- b. le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione.

² L'UFSP definisce in collaborazione con altre autorità federali competenti le prescrizioni per i piani di protezione, segnatamente con la SECO per quanto riguarda gli aspetti inerenti al diritto del lavoro, con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per quanto riguarda le strutture di ristorazione e con l'Ufficio federale dello sport per quanto riguarda le attività sportive.

³ Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine le associazioni di categoria e professionali consultano le parti sociali.

⁴ Per l'elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

⁵ Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.

Art. 6e⁷⁷ Registrazione dei dati di contatto alle manifestazioni e nelle strutture

¹ In caso di contatto stretto, nel piano di protezione deve essere previsto quanto segue per la registrazione dei dati di contatto:

- a. previa informazione dei partecipanti o dei visitatori, sono registrati i loro nomi, cognomi e numeri di telefono (dati di contatto);

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU **2020** 1815).

⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU **2020** 1815).

- b. su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp;
- c. i dati di contatto non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati; è fatto salvo il consenso esplicito della persona interessata a un ulteriore trattamento dei suoi dati.

² Per contatto stretto secondo il capoverso 1 s'intende un contatto fra persone in cui la distanza di due metri non è rispettata per più di 15 minuti senza che siano state adottate misure di protezione quali l'uso della mascherina facciale o l'installazione di una barriera adeguata.

³ Nel quadro delle prescrizioni per i piani di protezione di cui all'articolo 6d capoverso 2, l'UFSP precisa che cosa s'intende per contatto stretto con riferimento alle attività specifiche dei diversi settori o ambiti. A tal fine tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 6⁷⁸ Assemblee di società

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 11. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 7⁷⁹ Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui agli articoli 6–6b se:

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; e
- b. l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l'articolo 6d che comprende anche provvedimenti di prevenzione specifici, segnatamente:
 1. provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate,
 2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio,
 3. provvedimenti per evitare le catene di infezione.

⁷⁸ Introdotto dal n. 1 dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

Art. 7a⁸⁰ Approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari

¹ I fornitori di servizi postali ai sensi dell'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 29 agosto 2012⁸¹ sulle poste sono autorizzati a distribuire alla popolazione, sette giorni alla settimana in tutte le parti del Paese, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online.

² Un'autorizzazione derogatoria della SECO per il lavoro domenicale e un'autorizzazione derogatoria al divieto di circolazione domenicale per i relativi trasporti di approvvigionamento non sono necessarie, a condizione che il fornitore di servizi postali sia registrato presso la Commissione federale delle poste.

³ In applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1958⁸² sulla circolazione stradale, per i trasporti di cui al capoverso 1 i fornitori di servizi postali sono inoltre esonerati dall'obbligo di rispettare i divieti di circolazione e altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali.

Art. 7b⁸³ Servizio universale della posta

Il DATEC autorizza, su richiesta della Posta, la limitazione o la temporanea soppressione locale, regionale o sovraregionale del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il traffico delle merci e dei pagamenti ai sensi della legge sulle poste del 17 dicembre 2010⁸⁴ va nel limite del possibile mantenuto.

Art. 7c⁸⁵ Divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; sono fatti salvi gli assembramenti di allievi nelle aree per la ricreazione.⁸⁶

² Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale; le raccomandazioni di distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per gli allievi, i genitori e i loro figli o le persone che vivono comprovatamente nella stessa economia domestica.⁸⁷

³ La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni provvedono a far rispettare le prescrizioni nello spazio pubblico.

⁸⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

⁸¹ RS **783.01**

⁸² RS **741.01**

⁸³ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

⁸⁴ RS **783.0**

⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 30 mag. 2020 (RU **2020** 1815).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 30 mag. 2020 (RU **2020** 1815).

Art. 7d⁸⁸ Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell'industria

¹ I datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l'organizzazione dei cantieri e delle aziende e limitare adeguatamente l'utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense.⁸⁹

² In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964⁹⁰ sul lavoro, l'esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981⁹¹ sull'assicurazione contro gli infortuni.

³ Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

Art. 7e⁹² Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo

¹ Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

² Le domande secondo il capoverso 1 possono essere approvate integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria nemmeno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni;
- b. è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1;
- c. le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite;
- d.⁹³ l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano e servizi essenziali e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti;
- e. il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁹⁰ RS 822.11

⁹¹ RS 832.20

⁹² Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2020, cpv. 1-3 in vigore dal 21 mar. 2020, cpv. 4 e 5 in vigore dal 28 mar. 2020 (RU 2020 1101).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

³ Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singoli settori dell'economia o aziende rilevanti ai fini della disponibilità di beni d'uso quotidiano e servizi essenziali.⁹⁴

⁵ Le aziende che rendono verosimile all'Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1 possono continuare a esercitare la loro attività.

Art. 8 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

¹ Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

² I gestori, gli organizzatori e i datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.⁹⁵

³ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devono essere attuate immediatamente.

Art. 9⁹⁶

Capitolo 4: Assistenza sanitaria⁹⁷

Art. 10 Obbligo di notifica⁹⁸

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al SSC segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b.⁹⁹ numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
- c.¹⁰⁰ numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, con effetto dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e.¹⁰¹ ...
- f. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- g. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Art. 10a¹⁰² Ospedali e cliniche¹⁰³

1 ...¹⁰⁴

² I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.¹⁰⁵

³ Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:

- a. mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e
- b. limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.¹⁰⁶

⁴ Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l'approvvigionamento di medicinali per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.¹⁰⁷

5 ...¹⁰⁸

¹⁰¹ Abrogata dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), con effetto dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

¹⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione I; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

¹⁰⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione I; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), con effetto dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione I; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

¹⁰⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione I; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020 (Fase di transizione I; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria), in vigore dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1333).

¹⁰⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 867). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2020 (Funzioni e altre manifestazioni religiose, nonché funerali), con effetto dal 30 mag. 2020 (RU **2020** 1751).

Art. 10a^{bis109} Assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare

¹ Se le spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 22 aprile 2020¹¹⁰ non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 1994¹¹¹ sull'assicurazione malattie e la legge federale del 20 marzo 1981¹¹² sull'assicurazione contro gli infortuni, le analisi sono considerate come visite mediche ordinate secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp.

² In questi casi, conformemente all'articolo 71 lettera a LEp, le spese sono assunte dal Cantone in cui la persona è domiciliata.

Capitolo 5:¹¹³ Persone particolarmente a rischio¹¹⁴

Art. 10b Principio

¹ ...¹¹⁵

² Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

³ Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato 6 in base a criteri medici. L'elenco non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.¹¹⁶

⁴ L'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 6.¹¹⁷

¹⁰⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), in vigore dal 30 apr. 2020 (RU 2020 1401).

¹¹⁰ Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione.

¹¹¹ RS 832.10

¹¹² RS 832.20

¹¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

¹¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), con effetto dal 6 giu. 2020 (RU 2020 1815).

¹¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

¹¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

Art. 10c¹¹⁸ Obblighi del datore di lavoro concernenti la protezione della salute dei lavoratori particolarmente a rischio

¹ Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

² Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

³ Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato in cui possa essere mantenuta la distanza minima di 2 metri; oppure
- b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

⁴ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

⁵ Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati.

⁶ I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4 o se, per motivi particolari, considerano per sé stessi troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

⁷ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

⁸ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

Art. 10d e 10e¹¹⁹

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

¹¹⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, con effetto dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Capitolo 6:¹²⁰ **Disposizioni penali**¹²¹**Art. 10^f**

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale¹²², chiunque intenzionalmente:

- a. organizza o svolge una manifestazione vietata di cui all'articolo 6;
- b. in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni di cui all'articolo 6 capoversi 3–5;
- c. in qualità di persona responsabile di una struttura accessibile al pubblico non rispetta o non attua le prescrizioni di cui all'articolo 6a;
- d. in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per le manifestazioni e la raccolta di firme di cui all'articolo 6b;
- e. organizza o svolge attività sportive vietate di cui all'articolo 6c;
- f. in qualità di organizzatore o responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per le attività sportive ammesse di cui all'articolo 6c.¹²³

² È punito con la multa chi:¹²⁴

- a.¹²⁵ viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c capoverso 1;
- b.¹²⁶ esporta dispositivi di protezione o materiale medico importante senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 4b capoverso 1;
- c.¹²⁷ viola le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai valichi di frontiera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4;
- d.¹²⁸ viola il divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3d.¹²⁹

¹²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

¹²² RS **311.0**

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allenamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU **2020** 1815).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allenamenti), in vigore dal 30 mag. 2020 (RU **2020** 1815 1835).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

¹²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

¹²⁸ Introdotta dal n. dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci) (RU **2020** 1245). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

³ Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016¹³⁰ sulle multe disciplinari:

- a.¹³¹ violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c capoverso 1;
- b.¹³² violazioni delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4;
- c.¹³³ violazioni del divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3d.¹³⁴

4 ...¹³⁵

⁵ Nell'ambito delle sue competenze di controllo, l'AFD è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di violazione degli articoli 3d e 4 capoverso 4. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l'AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.¹³⁶

Capitolo 7: Disposizioni finali¹³⁷

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 febbraio 2020¹³⁸ sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30.

¹²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

¹³⁰ RS **314.1**

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 30 mag. 2020 (RU **2020** 1815 1835).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

¹³³ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

¹³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137).

¹³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137). Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), con effetto dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

¹³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci) (RU **2020** 1245). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1505).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

¹³⁸ [RU **2020** 573]

² L'articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.

³ Fatti salvi i capoversi seguenti, la presente ordinanza si applica per un periodo di sei mesi al massimo dalla data di entrata in vigore di cui al capoverso 1.¹³⁹

4 ...¹⁴⁰

5 ...¹⁴¹

6 ...¹⁴²

7 ...¹⁴³

8 ...¹⁴⁴

9 ...¹⁴⁵

¹⁰ Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l'articolo 10*f* capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 5 luglio 2020.¹⁴⁶

¹¹ L'articolo 6*f* si applica fino al 30 giugno 2020.¹⁴⁷

¹² L'articolo 6 capoverso 1 si applica fino al 31 agosto 2020.¹⁴⁸

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

¹⁴⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), con effetto dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

¹⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, con effetto dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

¹⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020 (RU **2020** 783). Abrogato dal n. I dell'O dell'8 apr. 2020, con effetto dal 9 apr. 2020 (RU **2020** 1199).

¹⁴³ Introdotto dal n. I dall'O dell'8 apr. 2020 (RU **2020** 1199). Abrogato dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), con effetto dal 27 apr. 2020 (RU **2020** 1249).

¹⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro (RU **2020** 1249). Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo), con effetto dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1401).

¹⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo) (RU **2020** 1401). Abrogato dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), con effetto dal 6 giu. 2020 (RU **2020** 1815).

¹⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2020 (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo) (RU **2020** 1401). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU **2020** 1815).

¹⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU **2020** 1815).

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 2020 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti), in vigore dal 6 giu. 2020 (RU **2020** 1815).

*Allegato 1*¹⁴⁹
(art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo

Tutti gli altri Stati (traffico aereo)

¹⁴⁹ Originario allegato. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020, in vigore dal 25 mar. 2020 (RU 2020 1059).

*Allegato 2*¹⁵⁰
(art. 4 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

¹⁵⁰ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 mar. 2020 (RU **2020** 841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020 (RU **2020** 1059). Aggiornato dal n. II dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall'8 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

Allegato 3¹⁵¹
(art. 4b cpv. 1)

Materiale soggetto al controllo delle esportazioni

1. Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni dell'ODPI¹⁵² o dell'ODmed¹⁵³.

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Occhiali e visiere o schermi protettivi	<ul style="list-style-type: none"> – Protezioni contro materiali potenzialmente infettanti, – che coprono gli occhi e le zone circostanti, – compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (<i>filtering facepiece</i>, FFP) e mascherine facciali, – con lenti trasparenti, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso, – che possono aderire perfettamente alla pelle del volto. 	<p>ex 3926.9000 ex 9004.9000</p>
Dispositivi per la protezione di bocca e naso	<ul style="list-style-type: none"> – Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso, – che possono comprendere una visiera o uno schermo facciale, – con o senza filtro sostituibile. 	<p>ex 4818.9000 ex 6307.9099 ex 9020.0000</p>

¹⁵¹ Introdotto dal n. II dell'O del 25 mar. 2020 (RU **2020** 1065). Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 mag. 2020 (Allentamento dei controlli delle esportazioni), in vigore dall'11 mag. 2020 (RU **2020** 1501).

¹⁵² RS **930.115**

¹⁵³ RS **812.213**

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Indumenti protettivi	<ul style="list-style-type: none"> – Indumenti non sterili (p. es. camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore contro materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore, – riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso. 	ex 3926.2090
		ex 4015.9000
		ex 4818.5000
		ex 6113.0000
		ex 6114
		ex 6210.1000
		ex 6210.2000
		ex 6210.30
		ex 6210.4000
		ex 6210.50
		ex 6211.3200
		ex 6211.3300
		ex 6211.3910
		ex 6211.3990
		ex 6211.4210
		ex 6211.4290
		ex 6211.4300
ex 6211.4910		
ex 6211.4920		
ex 6211.4990		
ex 9020.0000		

2. Materiale medico importante

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
Principi attivi o medicinali contenenti i principi attivi elencati	1. Propofol	1. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)
	2. Bromuro di rocuronio	2. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)
	3. Atracurio besilato	3. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)

Allegato 4¹⁵⁴
(art. 4d cpv. 1)

Elenco dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)

1. Principi attivi o medicinali contenenti i principi attivi elencati

1. Lopinavir/Ritonavir
2. Idrossiclorochina
3. Tocilizumab
4. Remdesivir
5. Propofol
6. Midazolam
7. Chetamina
8. Desmedetomidina
9. Etomidato
10. Sufentanil
11. Remifentanyl
12. Bromuro di rocuronio
13. Atracurio besilato
14. Sussametonio
15. Cisatracurio
16. Noradrenalina
17. Adrenalina
18. Insulina
19. Fentanyl
20. Eparina
21. Morfina
22. Lorazepam
23. Azitromicina
24. Amoxicillina-acido clavulanico
25. Piperacillina/Tazobactam
26. Meropenem

¹⁵⁴ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

27. Imipenem/Cilastatina
28. Cefuroxima
29. Ceftriaxone
30. Amikacina
31. Posaconazolo
32. Vaccino antinfluenzale
33. Vaccini contro le polmoniti batteriche (Prevenar 13 e Pneumovax 23)
34. Gas medicinali

2. Dispositivi medici

1. Respiratori
2. Apparecchi di monitoraggio per la medicina intensiva
3. Dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19»)
4. Mascherine chirurgiche / Mascherine da sala operatoria
5. Guanti chirurgici / Guanti per visita medica
6. Ossigeno medicinale
7. Soluzioni per infusioni

3. Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi

1. Mascherine igieniche
2. Mascherine di protezione
3. Guanti monouso
4. Camici protettivi
5. Indumenti protettivi
6. Occhiali protettivi
7. Disinfettanti per le mani
8. Disinfettanti per le superfici
9. Articoli d'igiene per la medicina intensiva (p. es. traverse assorbenti, pannolini per incontinenza, collettori rettali, articoli per l'igiene del cavo orofaringeo)

Allegato 5¹⁵⁵
(art. 4l)

Elenco dei principi attivi per il trattamento della COVID-19

1. Idrossiclorochina
2. Lopinavir/Ritonavir
3. Remdesivir
4. Tocilizumab somm. intravenosa in mg

¹⁵⁵ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU **2020** 1155).

*Allegato 6*¹⁵⁶
(Art. 10b cpv. 3)

Categorie di persone particolarmente a rischio

Secondo l'attuale stato della scienza si presume un rischio particolare solo per determinate categorie di persone adulte. I criteri seguenti si riferiscono pertanto solo a persone adulte.

1. Ipertensione arteriosa

- Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio
- Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

2. Malattie cardiovascolari

2.1 Criteri generali

- Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV e NT-Pro BNP > 125 pg/ml
- Pazienti con almeno 2 fattori di rischio cardiovascolare (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa)
- Ictus cerebrale progressivo e/o vasculopatia sintomatica
- Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)

2.2 Altri criteri

2.2.1 Cardiopatie coronariche

- Infarto miocardico (STEMI e NSTEMI) negli ultimi 12 mesi
- Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un'eventuale precedente rivascolarizzazione)

2.2.2 Malattie delle valvole cardiache

- Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale
- Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee, in aggiunta ad almeno un criterio generale

¹⁵⁶ Introdotta dal n. II dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione I; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro) (RU **2020** 1249). Aggiornata dal n. I dell'O del 12 mag. 2020 (Allegato 6: persone particolarmente a rischio), in vigore dal 14 mag. 2020 (RU **2020** 1585).

2.2.3 Insufficienza cardiaca

- Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA $\square\square$ II o NT-pro BNP > 125 pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF)
- Cardiomiopatie di tutte le eziologie
- Ipertensione arteriosa polmonare

2.2.4 Aritmie cardiache

- Fibrillazione atriale con un punteggio CHA2DS2-VASc pari ad almeno 2
- Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale

2.2.5 Cardiopatie congenite dell'adulto

- Cardiopatia congenita dopo valutazione individuale da parte del cardiologo curante

3. Malattie croniche delle vie respiratorie

- Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II-IV
- Enfisema polmonare
- Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate
- Malattie polmonari interstiziali
- Cancro attivo ai polmoni
- Ipertensione arteriosa polmonare
- Malattia vascolare polmonare
- Sarcoidosi attiva
- Fibrosi cistica
- Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.)
- Pazienti sottoposti a respirazione artificiale

4. Diabete

- Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8 %

5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario

- Immunodepressione severa (p. es. CD4+ < 200 μ l)
- Neutropenia \geq 1 settimana

- Linfocitopenia $<0.2 \times 10^9/L$
- Immunodeficienze ereditarie
- Assunzione di farmaci che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.)
- Linfomi aggressivi (tutti i tipi)
- Leucemia linfatica acuta
- Leucemia mieloide acuta
- Leucemia promielocitica acuta
- Leucemia prolinfocitica a cellule T
- Linfomi primari del sistema nervoso centrale
- Trapianto di cellule staminali
- Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL))
- Anemia aplastica con terapia immunosoppressiva
- Leucemia linfatica cronica
- Asplenia / Splenectomia
- Mieloma multiplo
- Anemia falciforme

6. Cancro

- Malattie tumorali in corso di trattamento medico

7. Obesità

- Pazienti con un indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a 40 kg/m^2

Allegato ⁷¹⁵⁷
(art. 3e cpv. 2)

Provvedimenti sanitari di confine

¹⁵⁷ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 27 mag. 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dal 3 giu. 2020 (RU **2020** 1823).

